

NOVARA-BAR COCCIA, LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DI CONDANNA PER BERTI

1 luglio 2015

Novara: caso giudiziario che rappresenta un precedente importantissimo per la battaglia contro la degenerazione della movida selvaggia. In allegato la sentenza

pdf – [sentenza Berti 1](#)

Novara -A due giorni dall'apertura dell'udienza preliminare per il caso-Giordano, è stato possibile leggere le motivazioni della condanna per Mario Berti, il gestore del Bar Coccia, accusato di rumori molesti e inottemperanza di un provvedimento del Tar e del Tribunale civile.

Una vicenda assolutamente secondaria rispetto al caso-Giordano, ma che in realtà rappresenta la premessa della maxi-inchiesta sull'ex sindaco, partita proprio dall'esposto per i rumori del Bar Coccia.

«Ciò che è emerso – scrive nelle motivazioni il giudice Andrea Cavagnolo – in modo incontestabile è l'intensità e la frequenza dei rumori e degli schiamazzi provenienti da tale esercizio ... con particolare intensificazione nei medi primaverili ed estivi... Ad ulteriore conferma... vi sono poi le innumerevoli richieste di intervento alla polizia municipale di Novara».

Gli interventi «da parte del personale della polizia locale sono stati effettuati a seguito di specifiche richieste e lamenti dei residenti»

Per il giudice «il diritto dei residenti al riposo e alla quiete notturna... deve necessariamente ritenersi predominante e meritevole di tutela rispetto al mero interesse economico e di svago degli esercizi commerciali e dei relativi avventori».

C'è un passaggio, nelle motivazioni della condanna di Mario Berti, che va oltre il caso specifico e che riguarda la responsabilità del gestore di un locale per le condotte dei suoi avventori al di fuori del bar: «Nel caso in cui vi sia una situazione di continuo, reiterato e pressoché quotidiano assembramento serale di clientela al di fuori dell'esercizio pubblico con costante disturbo della quiete dei residenti causato dagli schiamazzi... si deve necessariamente ritenere che il gestore del locale sia pienamente responsabile in concorso con gli avventori... A maggior ragione nell'eventualità in cui, come nel caso in questione, il gestore del locale sia stato consapevole del disagio creato... ma ciò nonostante abbia sempre dimostrato un inspiegabile e sorprendente disinteresse».